



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 110
Data di registrazione 19/06/2020

OGGETTO : PROROGA EFFICACIA DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 93 DEL 05/06/2020 “MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

CONSIDERATO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell'infezione;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato introdotto un quadro normativo all'interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni e di semplificare la normativa emergenziale, eliminando così dubbi interpretativi e antinomie gerarchiche;

ATTESO che, ferma restando la competenza primaria del Governo in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso l'adozione di Decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ricorrendone i presupposti, del Ministro della Salute, viene prefigurata l'eventualità di un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento e conseguentemente, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, viene ammessa la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale;

PRESA VISIONE che l'art. 3 del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 riconosce, per i fini che qui interessano, poteri ulteriori ai Sindaci da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla medesima norma;

PRESO ATTO che a decorrere dal 18 maggio 2020, hanno cessato di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e dal 04 giugno sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Comune di Salò, oltre a rappresentare un polo di riferimento per l'area gardesana, si connota per l'elevata attrattività stante la peculiarità dei luoghi, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone;

RITENUTO, anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

RICHIAMATE le misure adottate dal Comune di Salò per attuare la riapertura delle attività in sicurezza che, in particolare, per i fini che qui interessano, consistono:

- 1) - nella creazione di un percorso pedonale a senso unico - **Ring intitolato “Salò Sicura - nuova viabilità pedonale**; (ORD Sindacale 85 del 21/05/2020) ai fini del rilascio di autorizzazioni precarie, a titolo gratuito, per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche comunali con **l'ampliamento di plateatici** con cui l'amministrazione ha concesso la possibilità di occupare ulteriore suolo pubblico a coloro che sono già titolari di una concessione e di occupare per la prima volta il suolo pubblico per coloro che non sono già titolari di una concessione;
- 2) l'adozione di **provvedimenti viabili di divieto di transito con le biciclette/velocipedi** con l'obbligo di condurle a mano e in caso di sosta, di parcheggiarle in luoghi idonei nelle zone a traffico limitato; (ORD. Sindacale 84 del 21/05/2020);
- 3) l'adozione “Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 con la quale viene **disposto ai bar ed ai pub che la consumazione avvenga nei soli posti a sedere**, sia all'interno che all'esterno dei locali, disponendo quanto segue:
 - i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. “movida” ed in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, devono osservare l'obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l'asporto dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
 - la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
 - sarà cura e responsabilità del gestore far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento; (ORD Sindacali n. 87/2020 e 93/2020)

CONSIDERATO che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, cui è intrinsecamente correlato un aumento del rischio rispetto alla cd. “Fase 1” in ragione della aumentata mobilità e delle maggiori occasioni di contatti sociali;

CONSIDERATO che permangono tutte le ragioni che hanno portato all'adozione delle stesse e ritenuto conseguentemente di prorogarne l'efficacia sino al 30 giugno 2020;

EVIDENZIATO che le misure recate dalla ordinanza 93/2020 non si pongono in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferiscono con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RIMARCATA la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020 per la loro adozione;

VISTI:

- il DPCM 11 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)” che all’art. 1 lettera ee) nel quale sono indicate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive comprese quelle che riguardano la ristorazione;

- l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 566 in data 12/06/2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19e dell’articolo 1 comma 16 del dl 16 maggio 2020 n.33” nella quale sono indicate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive comprese quelle che riguardano la ristorazione e che si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie;

PRESO ATTO che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, con la precisazione che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

VISTO l’Allegato 1 alla citata Ordinanza regionale recante le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive”, avuto particolare riguardo alla scheda tecnica intitolata “Ristorazione”;

RILEVATO che la consumazione mediante la modalità dell’asporto crea situazioni di sovraffollamento nelle immediate vicinanze dei locali e nelle aree pubbliche adiacenti e limitrofe, in violazione del divieto previsto dall’art. 1, lett. ee) del DPCM 11 giugno 2020, del divieto di assembramento e dell’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO che, nella descritta ottica, risulta necessario, in particolare, imporre ai bar ed ai pub che la CONSUMAZIONE avvenga nei soli posti a sedere, sia all’interno che all’esterno dei locali;

RAVVISATA l’esigenza, a tal fine, di disporre quanto segue:

- i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. “movida” e, in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, devono osservare l’obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l’asporto dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
- la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
- sarà cura e responsabilità del gestore far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento;

PRECISATO che tali misure non si applicano alle attività diverse da quelle sopra indicate;

RILEVATA l’oggettiva impossibilità di sanificare adeguatamente le attrezzature ivi presenti;

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l’art 54 del Tuel n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA,

1) ai bar ed ai pub che la **CONSUMAZIONE** avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali, disponendo quanto segue:

- i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. "movida" e, in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, devono osservare l'obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l'asporto dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
- la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
- sarà cura e responsabilità del gestore far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento;

STABILISCE

che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020; si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 30 giugno 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di intensificare la vigilanza e i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento e sull'osservanza del divieto di assembramento in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida";

DISPONE

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE**
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'**
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ**
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'**
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'**
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'**
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'**
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA